

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042845053;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione»
flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 042845053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02038

**AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

DELIBERA 27 febbraio 2019.

Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento. (Delibera n.164).

**IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Nell'adunanza del 27 febbraio 2019;

Visto il «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017;

Rilevato che, con decisione del 7 febbraio 2019, è stato deliberato di adottare misure di semplificazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni all'obbligo informativo poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerata la necessità di integrare gli articoli 7 e 8 di detto regolamento, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità;

Delibera:

1. All'art. 7 è aggiunto il comma 3, recante la seguente indicazione: Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione è disposta d'ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell'unità responsabile del procedimento.

2. All'art. 8 è aggiunto il comma 5, recante la seguente indicazione: La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti.

Gli articoli 7 e 8 del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio in titolo sono riformulati come segue.


Art. 7.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.

2. Dell'audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell'U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

3. Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità, posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione è disposta d'ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente dell'unità responsabile del procedimento.



Art. 8.

Conclusionone della fase istruttoria

1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al direttore generale competente:

a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio;

b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale.

2. L'U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera *a)*. Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione.

3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorità è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

5. La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità, posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2019.
Il segretario: ESPOSITO

19A02019

DELIBERA 6 marzo 2019.

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito all'istituzione dell'ANAC;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui è compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;

Visto il codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i «rappresentanti di interessi particolari» (*lobbies*);

Tenuto conto che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interesse è stata avvertita anche dalla Commissione europea che, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interesse particolari;

Ritenuto di dover regolamentare secondo principi di massima trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell'Autorità nazionale anticorruzione con i portatori di interesse;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità;

c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Autorità: il Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorità, il segretario generale e i dirigenti dell'Autorità;

d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza

